

N. 366

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Disposizioni in materia di immobili vincolati ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, consistente in un solo articolo, mira a sanare alcuni gravi inconvenienti determinati dalle innovazioni introdotte nel regime dei beni immobiliari notificati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, che innovava significativamente le precedenti leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 19 maggio 1922, n. 778.

Contrariamente alla citata legge n. 1089 del 1939, la legge n. 364 del 1909 non prevedeva, infatti, che la notifica dei beni immobili venisse trascritta nei registri immobiliari. Se a questo si aggiunge che in molti casi le notifiche effettuate ai sensi della legge n. 364 del 1909 non sono state rinnovate ai sensi delle leggi posteriori, pur rimanendo pienamente in vigore il vincolo notificato, è facile comprendere come sia stato possibile che in molti casi beni immobili notificati, ma con notifica non trascritta, siano stati, negli anni, trasmessi con atti di compravendita senza che gli acquirenti avessero conoscenza dei vincoli notificati e quindi senza che venisse rispettato il disposto del capo III, sezione II, della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089. Ne consegue che non essendo stata data prelazione allo Stato, come disposto appunto dalla citata legge n. 1089 del 1939, tali atti di compravendita sarebbero nulli.

È evidente l'esistenza di un forte interesse pubblico a vedere sanato questo stato di cose che determina negli attuali proprietari - incolpevoli vittime, perchè ignare di vincoli non trascritti, di contratti di acquisto potenzialmente nulli - una rinuncia ad avvalersi dei benefici della legge n. 1089 del 1939, ma anche, conseguentemente, una sostanziale mancanza della tutela offerta da tale legge.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, che a domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, gli immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, per i quali non siano state rinnovate le notifiche, siano a tutti gli effetti ricompresi tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, non applicando a loro eventuali alienazioni totali o parziali già avvenute le disposizioni del capo III, sezione II, della citata legge n. 1089 del 1939.

Il semplice meccanismo proposto permetterebbe di fare emergere da un incerto limbo beni culturali di grande valore, a suo tempo notificati, ma oggi a tutti gli effetti fruiti al di fuori di una qualsiasi efficace tutela.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate le notifiche ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al comma 1, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

